

One | LAVORO *Monitoro*

#MONITORO LAVORO 12 novembre/18 novembre 2021

Monitoro è il servizio di monitoraggio delle novità normative correlate alla gestione dell'emergenza COVID a cura dei nostri esperti e collegato con **One LAVORO** la nuova soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata a Professionisti e Aziende.

Per consultare i contenuti basta cliccare sui link all'interno della newsletter. Se non conosci le credenziali per entrare in One LAVORO, o se la richiesta di recupero credenziali non va a buon fine contatta il Servizio Clienti One tel. 02.824761 e per parlare con un operatore premi il tasto 0 «Informazioni su One» oppure scrivi a Servizioclienti.one@wolterskluwer.com

Ti ricordiamo che il browser consigliato è Chrome.

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Giurisprudenza](#)

[Come fare per](#)

Normativa e prassi

La risposta dell'esperto

Al via la fruizione dell'esonero contributivo per il turismo e lo spettacolo: nuove istruzioni dall'INPS

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

[INPS circ. 11 novembre 2021, n. 169](#)

Con la conversione in legge del D.L. n. 73/2021 "Sostegni bis" il legislatore ha previsto, all'[art. 43](#) comma 1, un nuovo esonero contributivo riservato ai datori di lavoro privati dei **settori turismo, stabilimenti termali e commercio** nonché del settore **creativo, culturale e dello spettacolo**.

Il beneficio ricalca l'impostazione di analoghe iniziative già previste in passato a partire

dall'[art. 3](#) del D.L. "agosto" n. 1042020: l'importo agevolabile è determinato facendo riferimento alle ore di integrazione salariale fruita nei primi mesi del corrente anno ed è tanto più rilevante quanto maggiore è stato l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Oltre alla particolarità di questa misura, che pare premiare chi ha utilizzato risorse pubbliche per sostenere la propria impresa in crisi a discapito di quei soggetti che non hanno richiesto né utilizzato alcuna prestazione "Covid-19" nei periodi indicati, i datori interessati devono effettuare un particolare calcolo di non facile esecuzione e dovranno anche operare con una certa urgenza: l'esonero contributivo è infatti fruibile **entro il 31 dicembre 2021** ed il modulo di **istanza on-line "SOST.BIS_ES"**, disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito internet www.inps.it, dovrà essere utilizzato per l'invio delle domande entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della [circolare INPS n. 169/2021](#), ovvero **entro il 10 dicembre** prossimo.

A beneficio dei Consulenti del Lavoro e degli operatori di amministrazione del personale, evidenziamo infine il promemoria che l'INPS ha inserito nella circolare n. 169/2021 a proposito della gestione del **contributo aggiuntivo IVS**, disciplinato dall'[art. 3](#), c. 15, L. n. 297/1982.

Sebbene la questione relativa alla gestione di tale contributo in presenza di sgravi o esoneri contributivi sia ben nota, l'INPS ricorda che esso è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo in trattazione. Una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo dello 0,50%, il datore di lavoro non deve operare il recupero di quanto già versato mediante l'abbattimento della quota del TFR in sede di determinazione annuale del fondo, o lo dovrà effettuare in misura pari alla quota esclusa dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Nel corso del 2021, l'azienda che dirigo ha fruito di alcune settimane di Cassa Integrazione nel mese di febbraio; successivamente, per opportunità di consolidamento sul mercato, ha effettuato un'operazione societaria straordinaria venendo incorporata per mezzo di una fusione con un'azienda operante nel medesimo settore. Si domanda se sono richiesti requisiti particolari da parte del soggetto risultante dalla citata fusione al fine di fruire dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 43 del "decreto sostegni bis".

Premesso che i periodi di utilizzo degli ammortizzatori sociali citati nel quesito rientrano nei periodi ammessi dal Decreto Legge n 73/2021, l'INPS ha precisato come l'esonero trovi applicazione a condizione che l'attività svolta dal datore di lavoro risultante in seguito ad una fusione societaria rientri negli specifici codici ATECO ammessi alla misura, indicati nella [circolare n. 140/2021](#) e integrati dalla [n. 169/2021](#).

E' importante evidenziare che l'agevolazione riguarda i settori turismo, stabilimenti termali e commercio, nonché il settore creativo, culturale e dello spettacolo, e che le **condizioni di**

inquadramento debbono essere **rispettate** sia dal datore di lavoro che ha operato **ante** che dalla compagine risultante **post** fusione. In particolare, nel modulo di richiesta dell'esonero, nella stringa relativa alla posizione presso la quale sono stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale nel periodo da gennaio a marzo 2021, dovrà essere indicata la matricola aziendale oggetto di operazione di fusione aziendale.

A quanto ammonta l'esonero contributivo previsto in favore delle aziende del settore sport/spettacolo dal decreto "Sostegni bis"?

Come indica chiaramente il testo dell'[art. 43](#) del D.L. n. 73/2021, l'importo dell'esonero in esame è pari alla contribuzione datoriale non versata in relazione al **doppio delle ore di integrazione salariale** già fruito nei mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2021**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Nella [circolare n. 169/2021](#), l'INPS ha esplicitato le formule di calcolo differenziando l'ipotesi dell'anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte del datore di lavoro (e successivo conguaglio) dal pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto.

a) Anticipazione del trattamento di integrazione salariale

Il calcolo dell'esonero è il seguente:

$$\begin{aligned} & \text{aliquota contributiva a carico del datore di lavoro} \\ & \quad \times \\ & \text{(retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time)} \\ & \quad \times \\ & \text{ore di trattamento fruito} \\ & \quad \times \\ & \quad 2 \end{aligned}$$

b) Trattamento di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell'Istituto

Il calcolo dell'esonero è il seguente:

$$\begin{aligned} & \text{aliquota contributiva a carico del datore di lavoro} \\ & \quad \times \\ & \text{retribuzione oraria indicata nel modello SR41} \\ & \quad \times \\ & \text{ore di trattamento fruito} \\ & \quad \times \end{aligned}$$

L'esonero così calcolato è riparametrato e applicato su base mensile.

Inquadramento

[Incentivi Decreto Sostegni bis - Decontribuzione per turismo, stabilimenti termali, commercio, settore creativo, culturale e dello spettacolo](#)